



Luna Casarotti
Associazione YaraIha

SCHIAVI DELLA VENDETTA

MALANOVA.INFO




MALANOVA.INFO

Cosenza, 2024

Luna Casarotti

SCHIAVI DELLA VENDETTA.

*Un viaggio infernale tra 41-bis,
ergastolo e tortura psicologica*



41-BIS, TORTURA DI STATO

Il regime del 41-bis, caratterizzato da severe misure di isolamento, si traduce in un costante e preoccupante esempio di abuso di potere all'interno del sistema penitenziario, disumanizzando i detenuti e riducendoli a meri strumenti da controllare. Questa modalità di detenzione, concepita per raccogliere informazioni e mantenere il predominio su prigionieri considerati pericolosi, infligge una tortura silenziosa con effetti devastanti sia sul piano psicologico che fisico.

Tra le conseguenze più gravi vi sono i disturbi mentali, che colpiscono in particolare gli individui più vulnerabili, privandoli della dignità e della possibilità di interagire con l'esterno. Un esempio di questo deterioramento è rappresentato dalla sindrome di Ganser, un raro disturbo psichico che si manifesta con risposte a semplici domande che vengono definite "approssimative". I detenuti che ne soffrono possono mostrare comportamenti incoerenti e soffrire di amnesie dissociative, aggravate dallo stress estremo e dalle condizioni inumane di detenzione. Ricerche scientifiche hanno confermato che la privazione sensoriale prolungata può dar luogo a disturbi cognitivi e psicotici, tra cui allucinazioni, paranoia e dissociazione. La carenza di stimoli esterni, come luce naturale e interazioni umane, compromette le normali funzioni cognitive. Ricercatori dell'American Journal of Public Health hanno documentato che l'isolamento prolungato può portare a depressione, ansia, istinti suicidari e, in casi gravi, disturbi psicotici come la psicosi carceraria.

LA TORTURA PSICOLOGICA

Il 41-bis impone un isolamento totale, limitando drasticamente i contatti umani e le interazioni sociali, con gravi ripercussioni sulla salute mentale dei detenuti.

Tale aspetto è stato sottolineato numerose volte sia dal CPT che dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale: per il CPT, la detenzione a lungo termine può generare una gamma di problemi psicologici (inclusa la perdita di autostima e la menomazione delle abilità sociali) e comportare un progressivo distacco dalla realtà. Proprio per tali ragioni il Comitato evidenzia la necessità che l'isolamento sia disposto per il più breve tempo possibile, soltanto per periodi eccezionali e conformemente al principio di proporzionalità. Ancora, mette in guardia sulla necessità di circoscrivere dettagliatamente, a livello normativo, i casi in cui può essere ordinato, l'obiettivo perseguito, la durata e le garanzie accordate al detenuto. Infine, vieta fermamente che esso possa essere utilizzato come punizione. L'orientamento del CPT è stato anche, nel corso del tempo, supportato dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale il quale, in diverse Relazioni annuali, ha sottolineato come tutte le tipologie di isolamento possano potenzialmente evolversi in situazioni non accettabili e, di conseguenza, esse dovrebbero sempre essere accompagnate da contrappesi, al fine di ridurre l'incidenza negativa che producono sulla sfera psicofisica dell'individuo.

La privazione sensoriale estrema altera la percezione del tempo e della realtà, diventando una forma di tortura psicologica che contribuisce al deterioramento mentale. La mancanza di contatto visivo con l'ambiente esterno influisce

negativamente sulla mente, causando disorientamento e alterazioni percettive. La luce naturale, fondamentale per regolare i ritmi circadiani, è essenziale per il benessere mentale e la stabilità dell'umore. Studi condotti dall'Università di Harvard dimostrano che l'assenza di luce solare e l'esposizione prolungata a luce artificiale possono compromettere la produzione di melatonina, ormone che regola il ciclo sonno-veglia, causando insonnia, disorientamento e sintomi depressivi.

Nelle celle del 41-bis, le finestre sono spesso oscurate o protette da reti e plexiglass, privando i detenuti dell'opportunità di vedere l'esterno e di orientarsi nel tempo. La luce artificiale è rigidamente controllata, alterando il ciclo naturale del giorno e della notte. Questa mancanza di connessione con il mondo rende difficile per i detenuti mantenere un senso di realtà, accentuando ulteriormente il loro isolamento e lo stato di alienazione.

La mancanza di stimoli uditivi, tattili e sociali crea un vuoto che priva l'individuo di qualunque legame con il mondo esterno. L'assenza di suoni naturali, voci umane e interazioni sociali prolungate può portare a dissociazione o allucinazioni. Il cervello umano è naturalmente predisposto a elaborare e reagire agli stimoli sociali e la loro assenza prolungata può indurre paranoia e deliri. In queste condizioni, i detenuti possono iniziare a percepire sensazioni fisiche insolite, come "scosse elettromagnetiche", manifestazioni psicotiche legate allo stress e alla privazione sensoriale. Queste esperienze non sono solo il risultato di una mente in crisi, ma di un sistema che ignora deliberatamente le conseguenze umane delle sue politiche repressive.

I detenuti, isolati, possono sviluppare paranoie e teorie del complotto. La percezione di sorveglianza costante amplifica l'angoscia e il senso di oppressione, rendendo ogni giorno una lotta contro forze invisibili.

Le sofferenze inflitte ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis possono essere paragonate alle atrocità della tortura, poiché si basano su metodi di privazione e isolamento volti a minare l'integrità psicologica e fisica dei prigionieri. Il parallelo tra le più note tecniche di tortura e le condizioni imposte dal 41-bis è evidente sotto vari aspetti. Analizzando le modalità attraverso cui si cerca di annientare psicologicamente il prigioniero, appare chiaro come il 41-bis riprenda, in forma diversa e moderna, tecniche già utilizzate in passato per sottomettere e distruggere la volontà delle persone.

UNA LUNGA STORIA DI VIOLENZA

Un riferimento significativo per comprendere la logica del regime del 41-bis è il Manuale Kubark, redatto dalla CIA negli anni Sessanta per definire e organizzare le varie tecniche di interrogatorio psicologico. Questo documento, considerato una guida operativa per ottenere informazioni da soggetti "resistenti", descrive in dettaglio una serie di tecniche basate sull'isolamento sensoriale, la privazione delle necessità fondamentali e la manipolazione del prigioniero, al fine di disgregarne la stabilità mentale e indurlo a cooperare. Tra queste tecniche vi sono la privazione del sonno, l'uso del silenzio e dell'isolamento, il confinamento in spazi angusti, considerate particolarmente efficaci per abbattere la resistenza psicologica. L'obiettivo non è tanto quello di infliggere dolore fisico, quanto piuttosto destabilizzare il prigioniero, portandolo a una condizione di totale vulnerabilità emotiva e mentale. Il detenuto, privato della possibilità

di interagire con l'ambiente esterno, inizia a perdere il contatto con la realtà, a soffrire di allucinazioni, ansia e paranoia, riducendo la capacità di razionalizzare la propria volontà. Queste tecniche, pur non ricorrendo alla violenza fisica, vengono generalmente considerate una forma di tortura psicologica e possono produrre danni irreversibili alla salute mentale.

Se consideriamo le tecniche utilizzate storicamente nei regimi di controllo sociale, uno degli esempi più noti è quello dell'Inquisizione spagnola. Questa istituzione, fondata nel XV secolo per perseguire eretici e dissidenti religiosi, fece ampio uso di strumenti di tortura psicologica e fisica per ottenere confessioni dai suoi prigionieri. Oltre ai noti metodi più noti come il tormento della ruota o la *strappado*, l'Inquisizione ricorreva frequentemente a forme di privazione sensoriale e isolamento prolungato. I prigionieri, spesso accusati di eresia sulla base di prove inconsistenti o fittizie, venivano confinati in celle oscure, privati del contatto umano e sottoposti a lunghi periodi di solitudine forzata. L'isolamento non mirava solo a impedire ai prigionieri di comunicare tra loro o di tramare fughe, ma aveva l'obiettivo di spezzare il loro spirito, riducendoli a uno stato di disperazione psicologica. Privati di luce, silenzio e compagnia, i detenuti perdevano gradualmente ogni senso di identità e realtà, ed erano spesso indotti a confessare crimini mai commessi pur di porre fine alla loro sofferenza.

Questo tipo di tortura psicologica aveva effetti devastanti e duraturi. Le similitudini tra questi metodi e le pratiche del 41-bis sono sorprendenti. Il regime del 41-bis adotta infatti diverse tra le strategie di disumanizzazione e annientamento psicologico previste dai suoi antenati. I detenuti sottoposti al 41-bis sono costantemente sorvegliati, isolati quasi completa-

mente dal mondo esterno, e le loro comunicazioni sono rigidamente controllate. Anche le visite familiari, uno dei pochi legami che i detenuti possono mantenere, sono ridotte al minimo e sottoposte a severe misure di sicurezza, come colloqui attraverso vetri divisorii e l'impossibilità di contatto fisico. Questa forma di isolamento forzato, giustificata dallo Stato con l'obiettivo di impedire ai detenuti di proseguire nella gestione di attività criminali dall'interno delle carceri, è in realtà una forma di violenza psicologica che produce effetti sulla psiche del prigioniero. La progressiva perdita del contatto con la realtà esterna e la totale esclusione dalla vita sociale creano un senso di abbandono e disperazione che può condurre a gravi disturbi mentali.

Ulteriori riscontri storici si rintracciano nelle tecniche di tortura medievali. Uno degli strumenti più spietati utilizzati nel Medioevo era l'uso delle *oubliettes*, anguste celle sotterranee in cui i prigionieri venivano confinati per periodi lunghissimi, talvolta per il resto della loro vita. Il termine "*oubliette*", deriva dal francese "*oublier*" (dimenticare) ed esprime chiaramente l'intento di queste prigioni: i detenuti venivano "dimenticati" dalla società, abbandonati a una sorte crudele fatta di buio, silenzio e isolamento totale. Costretti a vivere in condizioni disumane, senza alcuna possibilità di comunicare o di vedere la luce del sole, i prigionieri finivano spesso per impazzire, poiché l'isolamento prolungato e la deprivazione sensoriale annientavano progressivamente la loro psiche. Anche se oggi queste pratiche possono sembrare distanti nel tempo, il 41-bis ripropone un modello simile: i detenuti vengono isolati, privati di stimoli sensoriali e di contatti significativi, creando un ambiente che, sebbene meno fisicamente brutale, produce effetti psicologici devastanti.

La privazione sensoriale e l'isolamento prolungato hanno sempre avuto un forte potere disumanizzante, e il 41-bis non fa eccezione. Le condizioni imposte ai detenuti in questo regime speciale non mirano solo a impedire loro di comunicare con l'esterno, ma producono un effetto collaterale deliberato: spogliare l'individuo di ogni senso di identità e appartenenza. Gradualmente, il prigioniero perde il contatto con la sua vita passata, con i suoi affetti, con la realtà stessa.

L'analisi comparativa tra le tecniche di tortura storiche e le condizioni del regime del 41-bis rivela un preoccupante filo conduttore. Le strategie di privazione sensoriale, isolamento e manipolazione psicologica che nei secoli passati erano strumenti di controllo e repressione, trovano oggi un riflesso nelle misure applicate nel contesto della detenzione speciale. L'American Psychiatric Association riconosce che l'isolamento prolungato può aggravare disturbi mentali preesistenti e generare nuovi problemi in individui sani. L'isolamento non solo è in palese violazione con i diritti umani fondamentali, ma compromette seriamente la capacità di una persona di "riabilitarsi", peggiorando in modo irreversibile le sue condizioni psichiatriche.

La coesistenza tra la sindrome di Ganser e l'isolamento del 41-bis crea un ciclo irreversibile di deterioramento psicologico. L'individuo vulnerabile si ritrova intrappolato in una spirale di allucinazioni e risposte distorte, aggravata dall'assenza di supporto sociale e dalla privazione sensoriale. Le teorie del complotto e le allucinazioni isolate diventano simboli della sofferenza psichica che tali condizioni estreme possono indurre, rendendo impossibile qualsiasi riabilitazione. È importante sottolineare che il 41-bis non è concepito solo per punire, ma anche per estorcere informazioni. Questa

strategia, che fa leva sull'isolamento e sulla tortura psicologica, ignora la dignità e il libero arbitrio dei detenuti e trasforma il carcere in un ambiente dove l'umanità e i diritti sono sacrificati in nome di obiettivi politici e di sicurezza.

IL RICATTO

Il regime del 41-bis e l'ergastolo ostativo sono stati al centro di numerose critiche a livello europeo, in particolare da parte della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che ha ripetutamente condannato l'Italia per l'abuso dell'isolamento. Nella sentenza Babar Ahmad v. Regno Unito (2012), per esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che l'isolamento prolungato può configurarsi come tortura psicologica, rimarcando l'importanza di una revisione costante delle misure restrittive per prevenire abusi e violazioni dei diritti fondamentali. Tuttavia, come osservato da Domenico Porcelli, in molti casi, senza una collaborazione con la giustizia, tali revisioni non avvengono. La Corte Europea ha anche espresso la necessità di tutelare il diritto alla vita familiare, come affermato nella sentenza Görgülü v. Germania (2004), stabilendo che i contatti con i familiari sono un diritto essenziale che non possono essere limitati senza giustificazioni valide. Le restrizioni imposte dal regime del 41-bis, che compromettono gravemente i rapporti familiari, devono quindi essere motivate da necessità eccezionali; altrimenti, configurano una violazione dei diritti umani riconosciuta a livello internazionale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 253 del 2019, ha sancito l'illegittimità costituzionale di parte della normativa sull'ergastolo ostativo, dichiarando incostituzionale l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui impediva ai condannati per gravi reati, come mafia e

terrorismo, l'accesso a benefici penitenziari a meno di una collaborazione con la giustizia. La Corte ha stabilito che la mancata collaborazione non può essere automaticamente considerata un segno di mancato ravvedimento, riconoscendo la necessità di una valutazione individuale della pericolosità sociale di ciascun condannato. Questo principio rappresenta una svolta nell'approccio punitivo, evidenziando l'importanza di un giudizio caso per caso.

Una sentenza chiave in questo senso è quella della Corte europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nel caso *Viola vs Italia* (2019), in cui si è stabilito che l'ergastolo ostativo, così come normato dal sistema penitenziario italiano, violava l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, che vieta trattamenti inumani o degradanti. La CEDU ha sottolineato che una pena che esclude ogni possibilità di liberazione condizionale senza collaborazione priva il detenuto di qualsiasi speranza di reintegrazione sociale, rendendo l'ergastolo una condanna a pena perpetua, incompatibile con i principi di dignità umana e con la funzione rieducativa.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 97 del 2021, che ha nuovamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, nella parte in cui impediva ai condannati per reati di mafia e terrorismo di accedere alla liberazione condizionale senza collaborazione con la giustizia. La Corte ha ribadito l'importanza di un approccio individualizzato, enfatizzando che la valutazione della possibilità di riabilitazione deve tenere conto della personalità e del percorso di rieducazione del detenuto. Anche la sentenza n. 263 del 2022 della Corte Costituzionale ha evidenziato l'inaccettabilità dell'ergastolo ostativo, riconoscendo che alcune restrizioni all'accesso ai benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo ostativo

violavano i principi costituzionali, insistendo sulla necessità di garantire un percorso rieducativo anche per coloro che si trovano a scontare pene per reati estremamente gravi.

Il caso di Bernardo Provenzano ha offerto un ulteriore esempio della complessità del regime del 41-bis e delle sue implicazioni sui diritti umani. Nella sentenza Provenzano vs Italia (2018), la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha stabilito che le condizioni di detenzione imposte a Provenzano, affetto da gravi malattie, violavano l'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha concluso che l'isolamento prolungato, applicato a un detenuto in condizioni di salute così precarie, costituiva un trattamento inumano e degradante, riconoscendo che, sebbene il 41-bis possa essere giustificato nella lotta alla criminalità organizzata, esso non deve superare i limiti della dignità umana, specie in presenza di circostanze che compromettono la capacità di mantenere contatti con l'esterno, come una grave malattia degenerativa. A rafforzare questa riflessione, nell'intervista rilasciata a Gerardo Schettino, vengono ricordati i casi di altri detenuti gravemente malati e sottoposti al 41-bis, come Giulio Bellocco, affetto da Alzheimer, deceduto nel 2024, e Giuseppe Battaglia, morto a causa di una frattura non adeguatamente trattata. Questi episodi, insieme a molti altri, dimostrano come le condizioni di detenzione imposte dal 41-bis possano risultare fatali, portando alla morte di detenuti già gravemente compromessi, lontano dagli occhi del pubblico e nell'ombra del sistema penitenziario.

La Cassazione Penale, Sezione I, con la sentenza n. 44451 del 2021, ha ribadito i principi sanciti dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU, sostenendo che l'accesso ai benefici penitenziari non può essere automaticamente negato per la sola mancata collaborazione con la giustizia. La Corte di

Cassazione ha sottolineato la necessità di una valutazione individualizzata, basata sulla reale pericolosità sociale del detenuto, rafforzando l'idea che ogni recluso deve avere una concreta possibilità di recupero e reintegrazione.

IL POTERE PUNITIVO

Nel suo celebre lavoro *Sorvegliare e punire* (1975), Michel Foucault analizza l'evoluzione storica del potere punitivo, evidenziando come si sia spostato dalla punizione fisica visibile a una forma di controllo più sottile, basata sulla sorveglianza costante e sulla privazione sociale. Il regime del 41-bis rappresenta emblematicamente questa transizione, in cui il controllo si manifesta attraverso la negazione di legami affettivi e sociali. Esperimenti condotti dallo psicologo Harry Harlow, che ha isolato alcune scimmie dai loro simili, dimostrano come l'isolamento porti a comportamenti autolesionistici e depressione, offrendo una prospettiva utile per comprendere le conseguenze su esseri umani. Anche secondo la teoria dell'attaccamento di John Bowlby, i legami affettivi sono fondamentali per il benessere psicologico, e la loro privazione, come nel caso del 41-bis, infligge danni profondi e duraturi.

Facendo qualche passo indietro, si può notare come anche Kant, nella sua filosofia morale, affermi che ogni individuo deve essere considerato un fine in sé e non un mezzo. Questa visione è compromessa in misure detentive come l'ergastolo, che esclude i detenuti da qualsiasi possibilità di redenzione(?). Allo stesso modo, Hannah Arendt osserva che separare un individuo dalla sua comunità e negargli diritti fondamentali costituisce una forma subdola di oppressione. Persino Nietzsche criticava la logica punitiva della società, sostenendo che la vendetta non migliora moralmente

l'individuo, ma alimenta un ciclo distruttivo di sofferenza e risentimento.

In questo contesto, misure come il divieto di possedere fotografie di familiari, come accaduto per esempio al detenuto anarchico Alfredo Cospito, può apparire una misura “minore”, eppure assume un significato simbolico di controllo e privazione emotiva. “È ragionevole ritenere che le ventinove fotografie in discussione siano le stesse che Cospito poteva già possedere nel carcere di Milano”, hanno argomentato i giudici di Torino nel decidere di restituire al detenuto le immagini dei genitori e dei familiari, insieme a cartoline e altra corrispondenza. I magistrati, accogliendo il reclamo dell'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini, hanno sottolineato che “non importa se le fotografie ritraggono persone sconosciute: [...] la restituzione delle foto non comporta alcun rischio, anche perché si tratta di immagini risalenti a molti anni fa, come dimostrano gli abiti delle persone ritratte, in contesti domestici e familiari. Non vi sono messaggi criptati né si compromette il regime detentivo del 41-bis”.

Cospito, attualmente detenuto nel carcere di Sassari, aveva visto le fotografie bloccate, nonostante queste avessero già “passato” la censura nel carcere di Opera. L'articolo 13 della direttiva comune del regime 41-bis norma il possesso di fotografie in questo modo: “È consentito detenere immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, oltre a fotografie, fino a un massimo di trenta, con dimensioni non superiori a 20x30 cm. Per ragioni di sicurezza interna, le fotografie devono essere collocate in modo da non danneggiare il mobilio. Salvo per una singola fotografia di un familiare, è vietato affiggere immagini, fogli, fotografie e qualsiasi altro materiale su pareti o superfici che ostacolino i

controlli del personale penitenziario o possano danneggiare i beni dell'Amministrazione. Ogni violazione sarà sanzionata in via disciplinare”.

È importante evidenziare che la privazione arbitraria di oggetti personali, come le fotografie dei familiari, può costituire una forma di martirio psicologico, particolarmente all'interno di un regime così rigido come il 41-bis. Negare a un detenuto l'accesso a ricordi visivi e affetti familiari può essere considerato una violazione dei diritti umani, con un impatto significativo sul suo benessere psicologico. Questo tipo di isolamento affettivo, unito alle dure condizioni del regime, rischia di trasformarsi in una pressione psicologica ingiustificata, mirata a minare la resistenza emotiva e mentale del detenuto senza alcuna connessione con i presunti obiettivi perpetrati dal regime detentivo in questione.



UNA PENA DI MORTE MASCHERATA

L'ergastolo, nella sua natura di “fine pena mai”, può essere considerato una forma di pena di morte mascherata. Sebbene non comporti la morte fisica del detenuto, lo condanna a una morte civile e psicologica. Privando l'individuo di ogni speranza di redenzione e di benefici penitenziari, come la libertà condizionale, si configura come una condanna definitiva e irreversibile, gettando il detenuto in un limbo senza prospettive.

In Italia, la pena di morte è stata abolita formalmente nel 1948 e definitivamente dal codice militare di guerra nel 1994. Tuttavia, l'ergastolo (e in particolare quello ostativo), pur essendo tecnicamente una pena diversa, ne rappresenta di fatto un equivalente: privare una persona della libertà per tutta la vita equivale infatti a una sentenza che, in molti modi, spegne l'individuo ben prima della sua morte naturale. Il carcere non diventa solo una gabbia per il corpo, ma anche una prigione per la mente e lo spirito. Un detenuto che affronta una pena fino alla morte vede svanire ogni possibilità di riscatto, non solo agli occhi della società, ma anche nei propri. L'assenza di una via di fuga o di una prospettiva di libertà distrugge progressivamente l'identità, annienta la capacità di immaginare un futuro e porta a una lenta disumanizzazione. Questa condizione può essere definita una “morte civile”. Il condannato non è più considerato un essere umano capace di cambiare, ma solo il risultato dei suoi errori, senza alcuna possibilità di evoluzione o riscatto.

Relegato all'immobilità, il detenuto è condannato a invecchiare e morire tra le mura del carcere. L'ergastolo ostativo diventa una pena altrettanto (o forse ancor più!) spietata quanto una sentenza di morte, infliggendo una lenta

e implacabile distruzione dell'individuo. D'altronde, anche dal punto di vista biologico e medico l'idea di una pena con "fine pena 9999" rappresenta un evidente paradosso. La vita umana, come confermato dagli studi scientifici più avanzati, ha limiti biologici intrinseci che non possono essere superati. Gli esseri umani, a causa dei processi naturali di invecchiamento, hanno un'aspettativa di vita massima che si colloca tra i centoventi e i centotrent'anni. Sebbene la scienza abbia fatto progressi significativi nel campo della medicina rigenerativa e della biologia molecolare, nessuno di questi sviluppi permette di invertire completamente o arrestare il processo di invecchiamento. Gli studi demografici confermano questi limiti. La persona più longeva di cui si abbia documentazione, Jeanne Calment, ha vissuto fino all'età di centoventidue anni. D'altra parte, Saparman Sodimedjo, noto come Mbah Ghoto, sosteneva di avere cento quarantasei anni, con una data di nascita registrata il 31 dicembre 1870. Se la sua età fosse stata confermata, Mbah Ghoto avrebbe superato il record di Jeanne Calment, diventando così la persona più longeva mai registrata. Questo caso rappresenta un'eccezione straordinaria, poiché la maggior parte degli esseri umani non raggiunge tali traguardi di longevità. Anche se i progressi della medicina hanno contribuito ad allungare la vita media, questi non hanno significativamente spostato il limite massimo della durata della vita umana.

Stabilire una pena che tecnicamente si estende fino all'anno 9999 è pertanto una mera costruzione giuridica. In medicina si parla di longevità estesa solo in un contesto teorico, ma nessuna delle attuali ricerche ha mai suggerito la possibilità di vivere per migliaia di anni. Il termine "fine pena 9999" diventa così un simbolo, che indica l'impossibilità per il condannato di ottenere una liberazione, configurando una

pena che va oltre ogni limite naturale. Imporre una pena che si estende tecnicamente fino a un anno così lontano equivale a una condanna all'eternità, una situazione che nessun organismo biologico potrebbe realisticamente sostenere. Tale assurdità svuota di senso l'idea stessa di pena, che dovrebbe essere proporzionata e avere una durata finita, ed esprime una visione del detenuto che nega qualsiasi possibilità di cambiamento, trasformando la detenzione in una punizione eterna, indipendentemente dai limiti imposti dalla natura.

Inoltre, dal punto di vista etico, una pena che ignora i limiti biologici della vita risulta profondamente disumana, poiché non condanna solo a una prigionia perpetua, ma a una condizione di immobilità temporale che trascura persino la realtà del corpo umano. La pena non si limita a privare della libertà fisica, ma diventa una condanna a una sorta di “non esistenza”, in cui il tempo della persona condannata viene proiettato in un futuro irraggiungibile, negando il fatto che il tempo biologico e naturale dell'essere umano abbiano una fine concreta.

L'articolo 27 della Costituzione italiana afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Questo principio si basa sulla convinzione che anche chi ha sbagliato possa migliorare e reintegrarsi nella società. Tuttavia, l'ergastolo ostativo viola palesemente questo principio.

Escludendo qualsiasi forma di revisione o beneficio, tale pena non lascia spazio alla possibilità di riabilitarsi. La scienza ci insegna che l'essere umano è capace di cambiare e che il cervello continua a svilupparsi anche in età adulta. I processi di crescita, apprendimento e autoconsapevolezza non si fermano, ma per attivare tali dinamiche è necessaria una

prospettiva di speranza. L'ergastolo ostativo annulla tutto questo, condannando il detenuto alla disperazione, alla rassegnazione e, infine, alla perdita della propria umanità. Senza la possibilità di uscire dal carcere, l'essere umano viene ridotto a un numero, un corpo intrappolato in un sistema punitivo senza via d'uscita.

In altri paesi europei, l'ergastolo è concepito in modo diverso. In Germania, per esempio, esiste la possibilità di revisione della pena dopo quindici anni. Questo non significa liberazione automatica, ma consente di valutare se il condannato abbia intrapreso un percorso di rieducazione e cambiamento. Il sistema tedesco, così come quelli di altri paesi come la Francia o il Regno Unito, lascia aperta la porta a una possibilità di reinserimento, dimostrando una concezione della giustizia che non è solo punitiva, ma anche riabilitativa. In Francia, la maggior parte delle condanne a vita può essere riesaminata dopo diciotto-ventidue anni. Anche qui, il comportamento del detenuto e la sua capacità di reinserirsi vengono valutati. Nel Regno Unito, l'ergastolo è spesso accompagnato da un periodo minimo definito da scontare prima di poter richiedere una revisione della pena. Anche nei casi più gravi, non si esclude completamente la possibilità di libertà. In Norvegia, la pena massima è di ventuno anni, con possibilità di proroga solo se il detenuto rappresenta ancora una minaccia per la società. Ma anche qui non esiste una pena perpetua nel senso attribuito al termine nel nostro paese. Questo modello europeo si basa su una concezione della giustizia che non rinuncia alla possibilità di riscatto e riabilitazione. Il confronto tra il modello italiano e quello di altri paesi europei solleva importanti interrogativi sul concetto di giustizia. Mentre in Italia l'ergastolo appare come una condanna senza speranza, in gran parte dell'Europa la

giustizia è accompagnata da un principio fondamentale: anche chi ha commesso reati gravi può cambiare. Questo non significa ignorare la gravità dei crimini, ma riconoscere che la pena non deve essere solo punitiva, ma anche trasformativa.

Inoltre, la differenziazione tra ergastolo ed ergastolo ostativo appare strumentale alla necessità del legislatore di normare anche nel nostro paese un ergastolo che non sia “a vita”. Ma l’ergastolo ostativo (quello che non dà possibilità di accedere ai benefici) si configura come il vero ergastolo esistente oggi in Italia, tantopiù perché colpisce la maggioranza degli ergastolani, quasi mille e cinquecento su mille ottocento cinquanta, la maggior parte dei quali nei circuiti di Alta Sorveglianza (AS) e in regime di 41-bis. Sebbene questa distinzione sia rilevante, tra l’altro, non cambia la sostanza della pena: anche per i detenuti in AS, le possibilità di ottenere una liberazione anticipata o misure alternative sono praticamente nulle in assenza di collaborazione con la giustizia. La rigidità del sistema, unita a una complessa struttura giuridica e burocratica, rende l’ergastolo ostativo una pena perpetua, inflessibile e ineludibile, trasformando la condanna in una detenzione senza fine per la maggior parte dei reclusi. Anche chi non è direttamente soggetto al regime ostativo si trova, inoltre, a dover fronteggiare condizioni estremamente restrittive e onerose da rendere quasi impossibile il ricorso a misure alternative.

Secondo l’articolo 50 della legge sull’ordinamento penitenziario, il condannato all’ergastolo può accedere al regime di semi-libertà dopo aver scontato almeno vent’anni di detenzione, o alla libertà condizionale, previo rispetto dei requisiti previsti. Per essere ammesso a una di queste misure, è necessario che il detenuto dimostri il pentimento per il reato commesso o la collaborazione nell’accertamento di tutte le

circostanze del reato che hanno portato alla condanna (è sufficiente una delle due condizioni). Se il detenuto è stato affiliato a un'associazione criminale, oltre a uno di questi requisiti, deve dimostrare anche di essersi concretamente distaccato dall'organizzazione, sia verbalmente che nei fatti. Tuttavia, la dissociazione deve essere dichiarata pubblicamente in tribunale, dove può essere riportata dai media, creando una situazione di pericolo che può estendersi anche alle famiglie dei detenuti. Se i magistrati ritengono complesso il processo di dissociazione, inoltre, o se familiari del detenuto mantengono contatti con persone legate alla criminalità, la dichiarazione di dissociazione potrebbe essere considerata non valida, compromettendo le possibilità di accesso a misure alternative.

È inoltre richiesta una valutazione psichiatrica che attesti l'assenza di pericolosità sociale. Anche per accedere all'affidamento ai servizi sociali il detenuto deve aver collaborato nell'accertamento di tutte le circostanze del reato che hanno portato alla condanna, fornendo informazioni utili sui fatti rilevanti, tranne nei casi in cui la collaborazione sia risultata impossibile. In ogni caso, le circostanze del reato devono essere state pienamente chiarite.

Per ottenere la libertà condizionale il condannato all'ergastolo (non ostativo) deve aver scontato almeno ventisei anni di pena; è indispensabile il pagamento delle spese giudiziarie e di mantenimento, salvo che sia richiesta e concessa la remissione del debito. Inoltre, occorre dimostrare di aver risarcito almeno parzialmente la vittima del reato, o fornire prova di ogni tentativo possibile per contribuire al risarcimento, a dimostrazione dell'impegno preso, anche se parziale. La libertà condizionale è negata se mancano questi

requisiti. È altresì essenziale che il detenuto abbia interrotto ogni legame con associazioni criminali e mantenga un comportamento impeccabile durante la detenzione, privo di richiami disciplinari. L'ammissione a questo regime è subordinata a una valutazione approfondita della condotta del detenuto e del suo percorso di reinserimento sociale. Deve inoltre aver ottenuto regolarmente i quarantacinque giorni di riduzione della pena per buona condotta, come prova di un comportamento conforme alle regole e orientato al reinserimento.

L'accesso alla libertà condizionale richiede anche il pagamento di tutte le spese legali e dei costi di mantenimento in carcere; tuttavia, per i detenuti trasferiti più volte, calcolare queste somme diventa spesso complesso, e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), incaricato di fornirne il conteggio, non sempre riesce a farlo in modo tempestivo. Fino a quando questi debiti non sono saldati, il detenuto rimane escluso dall'accesso a tale misura alternativa.

Questa dinamica produce un effetto di annichilimento, privando gli individui della possibilità di un reale reinserimento sociale e configurando una condizione di sofferenza continua. La richiesta di pentimento o collaborazione con le autorità, spesso vista come un requisito per l'accesso a misure alternative, apparire più simile a una coercizione, costringendo i detenuti a compromettere la loro libertà di scelta per ottenere un barlume di libertà. L'ergastolo diviene così, a tutti gli effetti, una forma di tortura legale che non permette né redenzione né speranza, se non al prezzo di una collaborazione nell'accertamento delle circostanze del reato, che spesso risulta irrealistica o impossibile.

DIRITTI PER TUTTI

Nascosto dietro la presunta necessità di misure estreme come il 41-bis, si cela uno dei drammi più invisibili e strazianti del sistema carcerario italiano. Questa misura, inizialmente introdotta per isolare i capi delle organizzazioni mafiose e impedirne i contatti con l'esterno, si è trasformata in uno strumento che va ben oltre la protezione della società.

Non importa quanto una persona venga considerata pericolosa: il 41-bis è una forma di punizione che non dovrebbe esistere per nessuno. Non esiste alcuna giustificazione per un sistema che priva chiunque, anche il peggior criminale, della propria umanità. Il 41-bis si è infatti trasformato in una condanna a morte silenziosa per chi, dopo decenni di reclusione, è ormai fragile, malato e logorato dalla vita e dalla prigionia. Non è più solo una misura di sicurezza (o di prevenzione?): è una vendetta istituzionalizzata che colpisce indiscriminatamente. Uomini anziani, affetti da gravi patologie, vengono lasciati morire nell'isolamento più totale. Cosa si ottiene infliggendo torture a chi non ha più possibilità di nuocere? Si infligge una sofferenza gratuita, una pena che supera ogni principio di giustizia. L'isolamento non distrugge solo i corpi, ma annienta anche le menti. Vivere rinchiusi in una cella, privati di ogni contatto umano, riduce le persone a ombre di sé stesse. Eppure, anche queste esistenze contano; anche queste persone meritano rispetto e dignità. Il carcere dovrebbe essere un luogo di rieducazione, ma il 41-bis rappresenta l'opposto: dimostra l'esistenza di un sistema che non mira alla reintegrazione, ma solo all'annientamento. È una forma di tortura legalizzata, e in nessun caso può essere giustificata. Chi difende questo regime parla di deterrenza e sicurezza, ma quale deterrente può offrire un sistema che non lascia spazio alla speranza di redenzione? Anche se una

persona si fosse macchiata dei crimini più atroci, nessuno dovrebbe subire una condanna tanto disumana. La privazione della libertà è già una punizione estrema. Il 41-bis, con il suo isolamento totale, non è solo una misura cautelativa: è una crudeltà deliberata, una violazione dei diritti umani fondamentali.

Per chi crede in una giustizia che possa includere la possibilità di recupero del reo, il 41-bis rappresenta una delle pagine più oscure del nostro sistema penale. La sofferenza imposta a chi è sottoposto a questo regime non serve a nulla, non protegge nessuno e non ripaga le vittime. Serve solo a perpetuare un ciclo di violenza e disumanizzazione.

Anche l'assistenza sanitaria, già carente nel sistema carcerario ordinario, diventa inesistente per chi vive in questo regime. Ogni richiesta di cure è vista con sospetto, e chi soffre di gravi patologie, anche terminali, viene abbandonato a una fine solitaria. Il carcere non dovrebbe essere un luogo in cui si decide chi vive e chi muore, ma con il 41-bis, questa linea viene tracciata ogni giorno.

Nel contesto del regime di detenzione 41 bis, è fondamentale evidenziare le difficoltà che un internato deve affrontare quando si presenta un problema di salute.

La procedura per ricevere assistenza medica è complessa e articolata. Innanzitutto, l'internato deve attendere l'approvazione del dirigente sanitario, il quale valuta la gravità della situazione. Successivamente, è necessaria anche l'autorizzazione del magistrato competente, il che può richiedere ulteriori tempi di attesa.

Una volta ottenuti i necessari consensi, si deve considerare la disponibilità del trasporto verso un presidio sanitario. Questo processo, a volte lungo e burocratico, può portare a ritardi

significativi nella cura dell'internato, creando situazioni di grande stress e disagio, che influenzano negativamente la salute mentale e fisica. Nel frattempo, l'internato si trova in una condizione di vulnerabilità, in attesa di una risposta che, in molte occasioni, sembra tardare all'infinito. In questo contesto, la percezione della salute come un diritto inalienabile viene minata, lasciando i detenuti a fronteggiare non solo le conseguenze delle loro azioni, ma anche l'indifferenza di un sistema che ha smarrito la sua umanità.

Questa situazione si può considerare a pieno titolo una forma di tortura psicologica, in cui la continua attesa e l'incertezza riguardo al proprio stato di salute alimentano un profondo senso di impotenza e angoscia. La vita e la morte non dovrebbero mai essere questioni di burocrazia ma, nel regime del 41 bis, la sofferenza e l'abbandono diventano una realtà quotidiana, trasformando la detenzione in un'esperienza di tormento mentale e fisico. I detenuti, privati della dignità e della speranza, vivono una forma di isolamento che va oltre le sbarre, rendendo evidenti le atrocità di un trattamento che può essere definito, a tutti gli effetti, tortura. Nel carcere di Opera, tra gli strumenti utilizzati nelle sezioni speciali vi è la sorveglianza tramite telecamere, che monitorano ogni istante della vita quotidiana dei detenuti, inclusi i loro movimenti all'interno delle celle. Tuttavia, nel momento in cui si cerca di fare luce sulle condizioni di alcuni detenuti che sono poi deceduti, le telecamere sembrano improvvisamente "non funzionare". Questo è accaduto, per esempio, quando alcuni familiari dei detenuti deceduti al 41-bis di Opera hanno tentato di richiedere le registrazioni per chiarire le circostanze delle morti. Lo Stato ha risposto negando l'accesso ai filmati, sostenendo che in quei momenti le telecamere non erano operative. Il rifiuto di fornire prove delle ultime ore di vita di

un detenuto si configura come una violenza ulteriore, che perpetua l'ingiustizia e l'opacità. Le telecamere, che dovrebbero garantire trasparenza, diventano strumenti di controllo cieco, utili solo quando servono all'amministrazione penitenziaria, ma che spariscono nel momento in cui potrebbero rivelare abusi o negligenze. Inoltre, molti familiari delle vittime si trovano in una posizione difficile e spesso non continuano la loro lotta per la verità, non solo per il dolore della perdita, ma anche per timore di ritorsioni verso altri familiari detenuti. La paura di conseguenze negative, che potrebbero colpire i propri cari già in una condizione di vulnerabilità, crea ulteriore silenzio e isolamento, impedendo che emergano ingiustizie e verità scomode. Questa è la radice del problema: il carcere, in ogni sua forma, è un luogo dove lo Stato si permette di negare diritti fondamentali con il pretesto della sicurezza. Queste forme di pena trascendono la già durissima privazione della libertà, infliggendo una punizione che si estende all'anima e all'identità di chi le subisce.

La vita, con tutte le sue complessità e contraddizioni, non può essere ridotta a un numero o a una condanna eterna. Ogni essere umano, anche nel momento più buio, porta con sé una storia, un passato e un futuro che meritano di essere rispettati. La sofferenza inflitta da tali misure non è solo una questione di giustizia, ma un richiamo alla nostra umanità. In un sistema che ignora la fragilità e la vulnerabilità dell'essere umano, il rischio è quello di perdere di vista il valore della vita stessa. In questo contesto è fondamentale riconoscere che, anche nelle situazioni più estreme, il rispetto per la vita debba prevalere. Il grado di civiltà di una società si manifesta nel modo in cui tratta i suoi membri più vulnerabili.



41 BIS

